



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 gennaio 2022
(OR. en)

5063/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0363(BUD)**

**FIN 5
SOC 2**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 gennaio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 698 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/005 FR/Airbus

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 698 final.

All: COM(2021) 698 final



Bruxelles, 19.11.2021
COM(2021) 698 final

2021/0363 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia –
EGF/2021/005 FR/Airbus**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹ (di seguito il "regolamento FEG").
2. Il 26 luglio 2021 la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Airbus in Francia.
3. A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2021/005 FR/Airbus
Stato membro	Francia
Regione o regioni interessate (livello NUTS ² 2)	Midi-Pirenei (FRJ2) Paesi della Loira (FRG0)
Data di presentazione della domanda	26 luglio 2021
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	9 agosto 2021
Data della richiesta di ulteriori informazioni	9 agosto 2021
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni	13 settembre 2021
Termine per il completamento della valutazione	24 novembre 2021
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG
Impresa principale	Airbus (Airbus SE)
Numero di imprese interessate	1
Settore o settori di attività economica (divisione della NACE revisione 2) ³	Divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto)
Periodo di riferimento (quattro mesi)	1° novembre 2020 – 1° marzo 2021

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).

³ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Numero di casi di espulsione durante il periodo di riferimento (a)	508
Numero di casi di espulsione prima o dopo il periodo di riferimento (b)	0
Numero totale di casi di espulsione (a + b)	508
Numero totale di beneficiari ammissibili	508
Numero totale di beneficiari interessati	297
Dotazione finanziaria per i servizi personalizzati (in EUR)	4 406 194
Dotazione finanziaria per l'attuazione del FEG ⁴ (in EUR)	0
Dotazione complessiva (in EUR)	4 406 194
Contributo del FEG (85 %) (in EUR)	3 745 264

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

4. La Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus il 26 luglio 2021, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento stabiliti all'articolo 4 del regolamento FEG⁵. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda e ha chiesto ulteriori informazioni alla Francia il 9 agosto 2021. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 25 giorni lavorativi dalla richiesta, dopo una proroga di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata della Francia. Il termine di 50 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 24 novembre 2021.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

5. La domanda riguarda 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'unità economica e sociale (UES)⁶ Airbus Commercial (in seguito denominata "Airbus Commercial") di Airbus (Airbus SE) è cessata. Airbus opera nel settore economico classificato alla divisione 30 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di mezzi di trasporto). Gli esuberanti effettuati dall'impresa hanno avuto luogo nelle regioni NUTS 2 Midi-Pirenei (FRJ2) e Paesi della Loira (FRG0).

⁴ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.

⁵ Il termine di 12 settimane è stato sospeso tra il 1° gennaio 2021 e il 3 maggio 2021, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691.

⁶ Nell'ordinamento giuridico francese, un'unità economica e sociale (*unite économique et sociale* – UES) è una costruzione giuridica che consente l'aggregazione di imprese giuridicamente distinte, ma che hanno la stessa direzione, operano nello stesso settore e i cui dipendenti condividono gli stessi interessi, con l'obiettivo di promuovere la creazione di una rappresentanza comune dei lavoratori. I casi di espulsione dal lavoro si sono verificati nell'UES Airbus Commercial, che riunisce le due controllate francesi Airbus SAS e Airbus Operations SAS di Airbus SE.

Criteri di intervento

6. La Francia ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
7. Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda, durante il quale Airbus ha espulso dal lavoro 508 lavoratori, va dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 2021.

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

8. I casi di cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento sono stati calcolati a partire dalla data in cui il datore di lavoro ha notificato il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore.

Beneficiari ammissibili

9. Il numero totale dei beneficiari ammissibili è di 508.

Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

10. La divisione aeromobili commerciali di Airbus è uno dei principali costruttori di aeromobili commerciali. A causa del crollo generalizzato dell'aviazione commerciale, in particolare dei voli passeggeri, a seguito della pandemia di COVID-19, l'attività della divisione aeromobili commerciali di Airbus versa in gravi difficoltà.
11. Durante la pandemia, le restrizioni generali di viaggio hanno impedito l'attività di gran parte del settore. Inoltre la crisi economica innescata dalla pandemia ha ridotto il potere d'acquisto di molti utenti del trasporto aereo, inducendoli a rivedere la loro scelta di utilizzare tale modalità di trasporto.
12. La maggior parte delle compagnie aeree commerciali ha già annunciato o attuato massicci piani di ristrutturazione per garantire la propria sopravvivenza fino alla completa ripresa del settore, che secondo Airbus non dovrebbe avvenire prima del 2025⁷.
13. Nell'ambito dei piani di ristrutturazione delle compagnie aeree, molti aeromobili sono stati ritirati prematuramente e i piani di acquisto di nuovi aeromobili sono stati sospesi o annullati. L'abbondante disponibilità di aeromobili ha ulteriormente alimentato la spirale discendente dei relativi prezzi di vendita⁸.
14. La produzione di aeromobili commerciali di Airbus generava il 67 % del fatturato complessivo di Airbus⁹. Ad aprile 2020, i piani di produzione hanno dovuto essere

⁷ Documento non pubblicato: Airbus, "Livre 2", un'analisi interna della crisi COVID-19 e del suo impatto sul settore di attività di Airbus in Francia.

⁸ Ibidem.

⁹ <https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-information/Airbus-FY2020-Presentation.pdf>.

adattati alla situazione di crisi, con una conseguente riduzione di un terzo dei livelli di produzione¹⁰.

15. Al fine di adeguare la forza lavoro all'improvviso adattamento dei piani di produzione, Airbus ha dovuto attuare un piano di ristrutturazione. In base a un contratto collettivo aziendale¹¹, solo in Francia sono stati tagliati 4 248 posti di lavoro¹².
16. In prima battuta, Airbus ha fatto ricorso alle disposizioni della nuova legislazione di emergenza¹³ approvata in Francia in risposta alla pandemia, che consentono di distaccare temporaneamente personale in altre imprese. Nel caso di Airbus, sono state trovate soluzioni presso altre sottoentità dell'azienda, ma anche presso imprese esterne. Di conseguenza si è evitato il licenziamento dei lavoratori interessati.
17. Il governo francese ha varato un programma a sostegno del settore¹⁴. Grazie a tale sostegno Airbus ha potuto mantenere altri 500 posti di lavoro di ingegneri altamente qualificati.
18. Le parti negoziali hanno inoltre convenuto di istituire un programma di orientamento per i lavoratori interessati a porre volontariamente fine al rapporto di lavoro con Airbus.
19. Inoltre, per far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19, il governo francese ha avviato un programma temporaneo che consente l'attività a tempo parziale di lunga durata¹⁵, con cui le imprese in difficoltà possono ridurre l'orario di lavoro dei loro dipendenti. Grazie a tale programma è stato possibile preservare altri 1 502 posti di lavoro.
20. Sebbene sia stata conseguita una riduzione significativa del numero di licenziamenti, sono stati comunque persi 2 246 posti di lavoro.

Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale e nazionale

21. Le autorità francesi spiegano che le regioni interessate sono particolarmente colpite dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Entrambe le regioni si trovavano ad affrontare un aumento della disoccupazione ancor prima della crisi. Nella regione Paesi della Loira, il tasso di disoccupazione è passato dal 6,8 % nel 2008 all'8,5 % nel 2018 e nell'Occitania (con riferimento alla regione del Midi-Pirenei) dall'8,8 % al 10,7 % nello stesso periodo. A partire dal 2018 i tassi di disoccupazione avevano iniziato a diminuire leggermente, fino a quando è subentrata la crisi nel 2021. Nel

¹⁰ <https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html>.

¹¹ "Accord collectif relatif au plan d'adaptation des sociétés composant l'UES Airbus Commercial dans le contexte de la crise économique Covid-19 et ses conséquences sur l'emploi".

¹² In tutto il mondo, Airbus ha dovuto tagliare circa 9 400 posti di lavoro. <https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-information/Airbus-FY2020-SN.pdf>.

¹³ Loi d'urgence n° 2020-734 del 17 giugno 2020.

¹⁴ Il programma è stato varato dal CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile).

¹⁵ Activité partielle de Longue Durée (APLD): <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35381>.

primo trimestre del 2021 la disoccupazione si è attestata al 6,9 % nella regione Paesi della Loira e al 9,4 % nell'Occitania¹⁶.

22. Nell'Occitania in particolare si prevede che i licenziamenti avranno un impatto significativo sul mercato del lavoro e sull'economia. La città di Tolosa e la regione circostante sono il principale cluster aeronautico in Europa. Il settore dà lavoro a 110 000 persone. La regione è fortemente dipendente dall'aeronautica, che è il suo settore più importante. Airbus è il principale datore di lavoro privato della regione. La riduzione del 35 % dei piani di produzione presso Airbus avrà probabilmente conseguenze molto gravi sull'occupazione nell'intero settore, con ripercussioni, tra l'altro, sull'elevato numero di fornitori¹⁷.
23. Per quanto riguarda l'Occitania, sebbene gran parte dei lavoratori espulsi dal lavoro possieda un elevato livello di istruzione, circa il 31 % dei lavoratori licenziati ha più di 50 anni, il che non ne facilita il reimpiego. Tuttavia la regione si è affermata quale importante ecosistema per le start-up, con potenziali opportunità per i beneficiari che desiderano avviare una propria attività¹⁸.
24. Nella regione Paesi della Loira, la crisi del settore aeronautico dovrebbe produrre un impatto meno negativo sull'economia locale e sul mercato del lavoro grazie all'elevata diversificazione dell'economia regionale. Tuttavia non vi sono molte opportunità di lavoro per ingegneri e tecnici aeronautici. Sono previste opportunità lavorative nel settore marittimo o nelle energie rinnovabili, il che tuttavia presuppone la riqualificazione dei lavoratori licenziati. Come nell'Occitania, è probabile che l'età dei lavoratori interessati ne ostacoli il reimpiego L'11 % del personale interessato ha più di 55 anni¹⁹.

Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

25. Nella sua domanda la Francia ha descritto in che modo sono state tenute in considerazione le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni: in base al codice del lavoro francese, un'impresa in bonis (ossia non in liquidazione) che occupa 1 000 o più dipendenti è tenuta a pagare al personale licenziato tutti i costi delle misure di politica attica del lavoro di accompagnamento a seguito di una ristrutturazione organizzativa. L'intervento delle autorità pubbliche è previsto solo dopo la cessazione delle misure previste dall'impresa che ha proceduto al licenziamento.
26. Le autorità francesi hanno precisato che Airbus dispone di un sistema altamente sofisticato per individuare e anticipare i cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno in termini di capacità e competenze particolari tra i suoi dipendenti, nonché il fabbisogno di personale in generale²⁰. I rappresentanti sindacali e dei lavoratori sono strettamente coinvolti nei piani organizzativi per l'adattamento ai cambiamenti. Anche se la pandemia e la conseguente crisi hanno colpito il settore

¹⁶ Dati raccolti dall'istituto nazionale francese di statistica e di studi economici – per ulteriori informazioni sulla metodologia e per le statistiche si veda <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1660/description>.

¹⁷ Documento non pubblicato: Airbus – Étude d'Impact, BPI Consulting Paris, 12/2020.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Nel suo "Accord-Gestion des Emplois et des Parcours Professionels" del 15 febbraio 2019, Airbus si impegna non solo ad analizzare tale fabbisogno, ma anche a discuterne con tutti i pertinenti attori interni.

in modo improvviso, Airbus potrebbe quindi ricorrere al suo attuale sistema di consultazioni con i rappresentanti sindacali e dei lavoratori per discutere il piano di ristrutturazione necessario per far fronte alla situazione di crisi.

27. La Francia ha comunicato che Airbus, in quanto impresa in bonis con più di 1 000 dipendenti, ha istituito un ampio pacchetto di misure di politica attiva del lavoro volte ad assistere i lavoratori licenziati. In collaborazione con una società di consulenza esterna in materia di ricollocamento, Airbus ha istituito un punto informativo di orientamento denominato *Mobility Pathways*, quale prima istanza a cui i lavoratori interessati possono rivolgersi. Presso tale punto informativo, i lavoratori non solo ricevono un orientamento preliminare sulle possibili vie da seguire, ma sono anche ulteriormente sostenuti nei loro sforzi di partecipazione a misure di formazione o di ricerca di un nuovo impiego.

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

28. Le autorità francesi hanno confermato che le misure sotto descritte, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

29. La Francia ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato predisposto in consultazione con rappresentanti sindacali e dei lavoratori. In una lunga serie di incontri e trattative tra Airbus e i pertinenti rappresentanti sindacali e dei lavoratori²¹, sia a livello nazionale che internazionale, le parti negoziali hanno individuato possibili modalità per attenuare l'effetto diretto sul personale e per elaborare pacchetti di misure a sostegno dei lavoratori interessati. Tali cicli di trattative interne sono iniziati il 30 giugno 2020 e si sono conclusi il 15 ottobre 2020.

Beneficiari interessati e azioni proposte

Beneficiari interessati

30. Il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero beneficiare delle misure è di 297. La ripartizione di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello d'istruzione è la seguente:

Categoria		Numero di beneficiari attesi	
Genere	Uomini	236	(79,5 %)
	Donne	61	(20,5 %)
	Non binari	0	(0,0 %)
Fascia di età	Meno di 30 anni	35	(11,8 %)
	Dai 30 ai 54 anni	222	(74,7 %)
	Più di 54 anni	40	(13,5 %)

²¹ CGA-F (Comité de Groupe Airbus France), CSE-C (Comité Social Economique-Central), CSE-E (Comité Social Economique-Etablissement), Comité européen.

Livello d'istruzione	Istruzione primaria o secondaria inferiore ²²	0	(0,0 %)
	Istruzione secondaria superiore ²³ o post-secondaria ²⁴	150	(50,5 %)
	Istruzione terziaria ²⁵	147	(49,5 %)

Misure proposte

31. Le misure per le quali le autorità francesi chiedono il cofinanziamento del FEG fanno parte del pacchetto globale di misure personalizzate offerto dall'impresa che ha proceduto al licenziamento ai dipendenti interessati. Tuttavia solo le misure che vanno al di là degli obblighi giuridici dell'impresa che ha proceduto al licenziamento sono ammissibili al sostegno del FEG e sono descritte qui di seguito:
- contributi alla creazione d'impresa: questa misura mira a sostenere i beneficiari interessati ad avviare una propria attività mediante la concessione di una sovvenzione di 15 000 EUR per beneficiario. I lavoratori interessati possono presentare domanda per un contributo alla creazione d'impresa e richiedere la sovvenzione fino a sei mesi dopo l'adesione a tale regime. La sovvenzione è versata forfettariamente dietro presentazione di prove dell'effettiva registrazione di un'impresa. L'intero processo è gestito da *Mobility Pathways*, che offre orientamenti su come presentare domanda, provvede a verificare e convalidare i piani aziendali e infine decide in merito alla sovvenzione. Se i beneficiari si associano per creare un'impresa, a ciascun beneficiario viene concessa l'intera somma;
 - formazione per la creazione di imprese: questa misura è destinata ai beneficiari che hanno aderito al regime per la creazione d'impresa. Corsi di formazione approfonditi sono offerti a coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio;
 - indennità per le spese relative alla formazione per la creazione di imprese: i beneficiari che partecipano alla formazione per la creazione di imprese possono ricevere il rimborso delle spese di alloggio, vitto, trasporto, nonché di eventuali servizi di interpretariato ecc.;
 - integrazioni salariali: questa misura intende offrire un incentivo ad accettare un nuovo impiego, anche se la retribuzione del nuovo impiego è inferiore a quella del lavoro precedente. L'importo massimo mensile è di 350 EUR ed è versato per un periodo massimo di 12 mesi.
32. La Francia ha comunicato che l'impresa che ha proceduto al licenziamento offre regolarmente corsi di formazione al proprio personale, prestando particolare attenzione alle competenze digitali e alle competenze richieste in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse. Pertanto la diffusione di tali competenze

²² ISCED 0-2.

²³ ISCED 3.

²⁴ ISCED 4.

²⁵ ISCED 5-8.

orizzontali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG non sarebbe necessaria su base strutturale. Tuttavia potrebbe essere proposta una formazione qualora per un beneficiario specifico fosse individuata una particolare esigenza in tal senso.

33. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure di politica attiva del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
34. La Francia ha fornito le informazioni richieste sulle azioni che costituiscono un obbligo per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi e ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

Stima dei costi

35. I costi totali stimati ammontano a 4 406 194 EUR e comprendono solo le spese per i servizi personalizzati; sono escluse le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.
36. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 3 745 264 EUR (l'85 % dei costi totali).
37. La fonte nazionale di prefinanziamento o di cofinanziamento è Airbus.

Misure	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (in EUR) ²⁶	Costi totali stimati (in EUR) ²⁷
Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG)			
Contributi alla creazione d'impresa (<i>prime création d'entreprise</i>)	217	15 000	3 255 000
Formazione per la creazione di imprese (<i>formation création d'entreprise</i>)	275	3 974	1 092 902
Totale parziale a) Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati	—		4 347 902 (98,7 %)
Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG)			
Indennità per le spese relative alla formazione per la creazione di imprese (<i>allocation frais annexes formation création d'entreprise</i>)	21	724	15 199
Integrazioni salariali (<i>indemnité différentielle de salaire</i>)	22	1 959	43 093
Totale parziale b) Percentuale relativa al pacchetto di servizi	—		58 292 (1,3 %)

²⁶ Al fine di evitare i decimali, i costi stimati per lavoratore sono stati arrotondati. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane come nella domanda presentata dalla Francia.

²⁷ I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

personalizzati		
Misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG		
1. Attività di preparazione	–	0
2. Gestione	–	0
3. Informazione e pubblicità	–	0
4. Controllo e rendicontazione	–	0
Totale parziale c)	–	0
Percentuale dei costi totali	–	(0 %)
Costi totali (a + b + c)	–	4 406 194
Contributo del FEG (85 % dei costi totali)	–	3 745 264

38. I costi delle azioni presentate nella tabella sopra riportata come azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Francia ha confermato che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di impiego e di formazione.

39. La Francia ha confermato che i costi degli investimenti per le attività indipendenti e la creazione nonché il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.

Periodo di ammissibilità delle spese

40. La Francia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° novembre 2020. La spesa relativa alle azioni sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1° novembre 2020 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

41. La Francia non si avvale della possibilità di richiedere fondi per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

Sistemi di gestione e controllo

42. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Francia ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dalla *Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle* (DGEFP) del ministero del Lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale e del dialogo sociale, in particolare dalla divisione *Mission Fonds national de l'Emploi* (DGEFP — MFNE). I pagamenti saranno effettuati all'interno della DGEFP dalla divisione *Mission des Affaires Financières* (DGEFP — MAFI). La *Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles* (CICC) è l'autorità francese di audit del FEG. Airbus sarà responsabile dell'attuazione delle misure. A tale riguardo, le autorità francesi concluderanno un accordo di partenariato con Airbus.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

43. La Francia ha fornito tutte le necessarie garanzie che:

- saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

- sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;
- Airbus, che ha proseguito le proprie attività anche dopo i licenziamenti, ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;
- sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento;
- il contributo finanziario del FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

44. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018)²⁸.
45. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEG, e avendo preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 3 745 264 EUR, pari all'85 % dei costi totali delle azioni proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
46. La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie²⁹.

Atti collegati

47. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la linea di bilancio pertinente per l'importo di 3 745 264 EUR.
48. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario³⁰. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁸ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

²⁹ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 29.

³⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/005 FR/Airbus

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013³¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie³², in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³³.
- (3) Il 26 luglio 2021 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa Airbus (Airbus SE) in Francia, nel settore economico classificato alla divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ("NACE")³⁴, Revisione 2. Tale domanda era corredata di ulteriori

³¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

³² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.

³³ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione di un contributo finanziario del FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 745 264 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 3 745 264 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal *[data dell'adozione]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*